



## **COMUNE DI CASALVOLONE**

PROVINCIA DI NOVARA  
Via Roma, 81 – C.A.P. 28060 – P.I. 00440560035  
Tel. 0161 315157 – fax. 0161 315197  
[municipio@comune.casalvolone.no.it](mailto:municipio@comune.casalvolone.no.it)

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Annotazioni:

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 28/02/2004

## **SOMMARIO**

### ***TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DI TASSA***

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

### ***TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA***

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 Tassa giornaliera

### ***TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE***

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Contenzioso
- Art. 20 Responsabile del procedimento

### ***TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI***

- Art. 21 Disposizioni transitorie
- Art. 22 Abrogazioni
- Art. 23 Legittimità del regolamento
- Art. 24 Norme di rinvio

## **TITOLO I**

### **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

#### **Art. 1**

##### **Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Casalvolone la tassa annuale secondo tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo è determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 507/1993.

#### **Art. 2**

##### **Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alla zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al **70%** della tariffa per distanze fino a 500 metri
- in misura pari al **50%** della tariffa per distanze superiori ai 500 metri

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei punti più vicini serviti dalla raccolta.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato od è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria,

l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### **Art. 3** **Presupposto della tassa ed esclusioni**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento o dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili od ad idonea documentazione, ai sensi del D.Lgs. n.507/1993.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie al fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### **Art. 4** **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del **10%** per i condomini da DUE a QUATTRO alloggi;
- del **6%** per i condomini da CINQUE alloggi e oltre;

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o

detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, **entro il 20 gennaio** di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **Art. 5**

#### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta secondo tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio. Resta inteso che la tassa in periodo di non occupazione è a carico del proprietario dell'immobile, nel rispetto del D.Lgs. n. 507/1993.

### **TITOLO II**

### **TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

#### **Art. 6**

#### **Parametri**

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e/o sottocategorie, sono deliberate dal Comune, **entro il 31 Ottobre**, per l'applicazione del pagamento nell'anno successivo; in caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, sono prorogate le tariffe in vigore.

## **Art. 7**

### **Locali ed aree tassabili**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, botteghe, laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo od ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi e dei convitti, istituti di educazione privati delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole private di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle caserme, stazioni, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4 comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superfici dei balconi e terrazzi.

## **Art. 8**

### **Locali ed aree non tassabili**

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive e culturali per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva e culturale;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, secondo quanto previsto all'art. 3 comma 3.

## **Art. 9**

### **Computo delle superfici**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, sono computate per il **10%**.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al **3%**.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato inferiore.

## **Art. 10**

### **Tariffe per particolari condizioni di uso**

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del **20%** per le abitazioni con unico occupante;
- b) del **10%** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del **20%** per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del **30%** nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda od abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio comunale e nazionale;
- e) del **50%** per le abitazioni utilizzate da persone sole, di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito, oltre a quella adibita ad abitazione.

Ove si verificano le condizioni per usufruire di più riduzioni tariffarie, tra quelle previste nel comma precedente e nell'art. 2, comma 3, si applica la percentuale di riduzione più favorevole al contribuente.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare **entro il 20 gennaio** il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. 18.

## **Art. 11 Agevolazioni e riduzioni**

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico / organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio, la tassa è applicata con riferimento alla superficie calcolata con una riduzione del **25%**.

b) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con l'esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente (asili, scuole, ecc.);

d) i locali e le aree degli Enti assistenziali;

e) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a **50** metri quadri, utilizzate da persone sole di età superiore a **65** anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Art. 12 Classificazione dei locali ed aree**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del d. Lgs. n. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

### **CATEGORIA - A**

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case vacanze, convivenze.

**CATEGORIA - B**

- 1) Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento.

**CATEGORIA - C**

- 1) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
  - 2) Attività artigianali di servizio.
  - 3) Attività di produzione artigianale o industriale
- Fermo restando la non tassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

**CATEGORIA - D**

- 1) Uffici privati, studi professionali, banche.

**CATEGORIA - E**

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

**CATEGORIA - F**

- 1) Musei, archivi, biblioteche, sale convegno, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci: depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

**CATEGORIA - G**

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi, sale da ballo.

Per i locali ed aree non comprese nelle categorie elencate, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

### **.Art. 13 Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Casalvolone la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del **25%**.

Sono escluse dalla tassa giornaliera tutte le attività organizzate dalle Associazioni non aventi scopo di lucro.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93.

Qualora l'uso temporaneo non sia soggetto a previa autorizzazione, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

### **TITOLO III**

## **DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE**

### **Art. 14**

#### **Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche relative a locali e/o aree interessate alla tassa, gli uffici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare denuncia nel termine previsto, ferma restando che l'omissione dell'invito non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.

### **Art. 15**

#### **Accertamento e controllo**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. n. 507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana od i dipendenti dell'ufficio comunale od il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto od in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

## **Art. 16**

### **Riscossione**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 15, comma 1, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. n. 507/93.

Gli importi sono arrotondati a € **0,50**, per difetto se la frazione non è superiore a € **0,25**, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi in vigore, per ogni semestre o frazione di semestre.

## **Art. 17**

### **Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali od aree tassati, è disposto

dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi in vigore, calcolati semestralmente a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

### **Art. 18 Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/93, qui di seguito elencate:

- per l'omessa od incompleta denuncia, originaria o di variazione, si applica la soprattassa pari al **50%** dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti, per gli anni in cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al **5%** e al **20%** qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento;
- per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del **50%** della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia;
- per l'omessa, inesatta, o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 4, comma 5, si applica la pena pecuniaria da **€ 25,00** a **€ 75,00**, da determinare in base alla gravità della violazione;
- per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre informazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione;
- sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi in vigore, per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista dall'art. 76 D. Lgs. n. 507/93, per ogni semestre, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

### **Art. 19 Contenzioso**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. n. 545 del 31.12.1992 ed al D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Piemonte, Sezione staccata di Novara.

## **Art. 20**

### **Funzionario Responsabile del Procedimento**

Il Segretario Comunale o dipendente da lui designato, è il funzionario cui è attribuito la funzione ed i poteri, per l'esercizio di ogni altra attività organizzativa e gestionale, relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 21**

### **Disposizioni transitorie**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle che per espressa disposizione di legge avranno diversa decorrenza.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 14, originarie, integrative o di variazione, in conformità a quanto dispone la legge.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dalla data fissata dalla legge.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, come da art. 6 comma 3 del regolamento.

## **Art. 22**

### **Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di aver efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Art. 23**  
**Legittimità del Regolamento**

Il presente regolamento, entro trenta giorni dall'esecutività, sarà trasmesso alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formulerà gli eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dal ricevimento; in caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

**Art. 24**  
**Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.